



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, li 14-02-2018

Ordinanza n. 7 del 14-02-2018

Oggetto: Lotta obbligatoria contro la processionaria.

IL SINDACO

RILEVATO che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie, la "processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)";

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

RIENUTO pertanto necessario agire sulla prevenzione e la difesa, al fine di contenere il pullulare del lepidottero, intervenendo all'asportazione ed immediata distruzione delle tele, dei nidi e dei parassiti, possibilmente entro il 28 febbraio di ogni anno;

FATTO PRESENTE che l'amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO il D.M. 30/1072007;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D.LGS 267/2000;

VISTO il decreto della Regione Veneto n. 9 del 23/09/2008;

RITENUTO quindi sussistere i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli di sorta e di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino;

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulla specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie del pino.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate, in caso l'area di intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, è più indicata la lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

Gli interventi di asportazione e distruzione di tele, nidi e dei parassiti presenti dovranno essere eseguiti entro il mese di febbraio di ogni anno.

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sarà applicata la sanzione determinata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2010, pari a € 516,00.

Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo ente potrà provvedere coattivamente all'esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese sostenute.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69;
- copia del presente provvedimento venga pubblicata permanentemente sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile all'indirizzo <http://www.comune.faravicentino.vi.it>, ai sensi della succitata disposizione;
- copia del presente provvedimento venga trasmessa all'Ulss n. 7 "Pedemontana", Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, al Comando Stazione Carabinieri di Breganze ed al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Conco, tutti competenti per territorio;
- copia del presente provvedimento sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante affissione di appositi avvisi pubblici;
- in particolari casi di necessità ed urgenza copia della presente ordinanza venga notificata direttamente ai proprietari;

AVVERTE ALTRESI'

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso Giurisdizionale come previsto dall'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza chiunque potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- in alternativa entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di ricevimento, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Sperotto Maria Teresa

Maria Teresa Sperotto